



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 68/12
Lussemburgo, 24 maggio 2012

Sentenza nella causa C-98/11 P
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / UAMI

La forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso non può essere registrata come marchio comunitario

La Corte conferma che tale forma è priva di carattere distintivo

A norma del regolamento sul marchio comunitario ¹, la forma di un prodotto e il suo imballaggio possono costituire un marchio comunitario. Tuttavia, in linea di principio, un marchio privo di carattere distintivo non può essere registrato.

Il 18 maggio 2004 la società Lindt & Sprüngli AG ha presentato all'UAMI (Ufficio dei marchi comunitari) una domanda di registrazione di marchio comunitario per il segno tridimensionale consistente nella forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso.

L'UAMI ha respinto tale domanda segnatamente a motivo del fatto che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo. Tale decisione è stata oggetto di un ricorso della Lindt dinanzi al Tribunale: questo lo ha respinto ², giungendo alla conclusione che la decisione dell'UAMI non era viziata da errore.

La Lindt ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sentenza odierna **la Corte dichiara che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto** concludendo per la validità del diniego di registrazione del marchio da parte dell'UAMI.

La Corte ricorda che il carattere distintivo del marchio richiesto deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento. Il Tribunale ha correttamente identificato e applicato tali criteri procedendo a una valutazione sia della prassi corrente del settore sia della percezione del consumatore medio.

Per quanto concerne l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio richiesto, la Corte convalida il ragionamento del Tribunale secondo cui la Lindt non ha provato che tale carattere distintivo fosse stato acquisito in seguito all'uso in tutto il territorio dell'Unione.

Di conseguenza, **la Corte respinge l'impugnazione.**

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

¹ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

² Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI ([T-336/08](#)), v. altresì CP n. [124/10](#).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582